



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 26/02/2026

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2026. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE. CONFERMA ANNO 2025.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **13:05** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Assente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELF	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Assente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHEL	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa CECILIA LUCII il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, assente il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO altresì il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

RICHIAMATO più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *“ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”*.

VISTI l'art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

- «750. *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
751. *Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
752. *Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».*

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti possono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025, ad oggetto "Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali" con il quale è stato previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28/02/2026;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dal D.L. 34/2019, che stabilisce "*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle provincie e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo di applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021*"

RILEVATO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 - lett. a);

VISTO l'art. 1 - comma 11 del D.L. 13.02.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.9.2011 n. 148, come modificato dall'art. 13 - comma 16 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dalla Legge di conversione di quest'ultimo che testualmente recita "dal 2012 i comuni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale Comunale IRPEF ma entro lo 0,80% come tetto massimo. Viene abrogato l'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 che consentiva ai Comuni con un'aliquota inferiore allo 0,4% di aumentarla nel limite massimo dello 0,2% annuale";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11/04/2007 avente per oggetto "Addizionale comunale IRPEF – Approvazione regolamento e determinazione soglia di esenzione per l'anno 2007" con la quale, tra l'altro è stato deliberato "di determinare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,8 punti percentuali";

RICHIAMATA, altresì, la propria Deliberazione n. 9 del 26.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva conferma, per l'anno 2025, l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione approvate con l'atto del Consiglio Comunale sopracitato;

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2026 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dell'0,8 % (zero virgola otto per cento) e la soglia di esenzione della suddetta addizionale nell'ipotesi in cui la base imponibile sia composta da soli redditi da pensione fino a Euro 7.000,00;

RICHIAMATI gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO inoltre il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con votazione legalmente espressa che ha dato il seguente risultato:

Presenti:10

Favorevoli: 7

Contrari 0

Astenuti : 3 (Pinotti, Solforetti, Simoni)

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche determinata con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2025 nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

DI CONFERMARE, altresì, l'esenzione dalla suddetta addizionale nell'ipotesi in cui la base imponibile sia composta da soli redditi di pensione fino a 7.000,00 euro;

DI FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all' articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

E con separata successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Con votazione legalmente espressa che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 10

Favorevoli: 7

Contrari 0

Astenuti : 3 (Pinotti, Solforetti, Simoni)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000 ai fini del rispetto delle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028

la seduta termina alle ore 13:07.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa CECILIA LUCII